
N° 1008: PRECISAZIONE PER LA DEROGA DI ORARIO

Nei GD n° 1002 e 1003 abbiamo spiegato come l'ordinanza Covid abbia previsto degli orari di chiusura obbligatori tra le 2400 e le 0600 (articolo 6 cpv. 3bis), rispettivamente indicando il motivo di questa restrizione.

L'articolo 7 della stessa ordinanza spiega che la "autorità cantonale competente" può, a determinate condizioni, concedere delle deroghe.

Grazie alla segnalazione di una esercente di Mendrisio e alla pronta disponibilità del Servizio autorizzazioni, precisiamo qui che in Ticino l'autorità competente è il Comune (applicazione per analogia dell'articolo 19 LEAR, ndr).

E' quindi al Comune che occorre indirizzare la richiesta motivata per potere già aprire l'esercizio alle 0500.